

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-10-2015, n. 21476

Fatto Diritto P.Q.M.

LAVORO (RAPPORTO DI)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2 67-2013 proposto da:

LABORATORIES DOLISOS ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore e LABORATOIRES BOIRON S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe domiciliate in ROMA, VIA ARENULA N. 16, presso lo studio dell'avvocato SBORDONI STEFANO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUARZO TEO giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

F.C. C.F. (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 7332/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2012 R.G. N. 7685/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l'Avvocato TEO QUARZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Roma, andando di diverso avviso rispetto al Tribunale di Velletri, annullava il licenziamento intimato a F. C. da Laboratoires Dolisos Italia s.r.l. in data 11 maggio 2006 in esito alla procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 e per l'effetto ordinava alla società Laboratoires Boiron s.r.l., cui la prima società aveva ceduto l'azienda con atto del 27 settembre 2006, di reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedenti.

Condannava le due società in solido tra loro per il periodo anteriore alla cessione e la sola cessionaria per il periodo successivo e sino all'effettiva reintegrazione, al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, oltre interessi e rivalutazione e previa detrazione dell'aliunde perceptum, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

La Corte premetteva che la società aveva licenziato il C. in quanto egli era addetto alla ricezione degli ordini da parte degli agenti dei prodotti erboristici, utilizzando un programma specifico per questo settore, sicchè la sua esperienza non ne consentiva la riallocazione in settore diverso da quello erboristeria, che era stato soppresso. Ciò facendo, ad avviso del giudice d'appello, aveva però violato la L. n. 223 del 1991, art. 5, considerato che l'applicazione dei criteri indicati dalla norma doveva riguardare tutti i lavoratori addetti all'ufficio vendite, tanto più che il ricorrente aveva prestato la sua attività sia per il reparto erboristeria che per il reparto farmacie, che non era stato interessato dalla riduzione di personale.

Per la cassazione della sentenza Laboratoires Dolisos Italia s.r.l.

in liquidazione e Laboratoires Boiron s.r.l. hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c. F.C. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. I tre motivi di ricorso censurano, sotto i profili della violazione di legge (art. 111 Cost., artt. 115, 116, 132, 414, 434 e 437 c.p.c.), della nullità della sentenza e del procedimento e del vizio di motivazione, la sentenza della Corte capitolina laddove avrebbe posto a fondamento della decisione circostanze che non erano state ritualmente e tempestivamente dedotte dal ricorrente con il ricorso introduttivo, laddove la comparazione tra la sua posizione e quella dei lavoratori addetti al reparto farmacia aveva ad oggetto solo lo svolgimento delle mansioni di magazziniere.

2. I motivi, che possono essere letti congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

La Corte territoriale a pg. 4 della motivazione ha esaminato il contenuto del ricorso introduttivo, ed ha ritenuto che l'ambito dell'indagine ivi demandato attenesse alla medesima questione proposta con il ricorso in appello, ovvero alla delimitazione della platea dei lavoratori da considerare nell'applicazione dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5.

Il ragionamento della Corte, che ha quindi allo scopo esaminato tutte le circostanze emerse in giudizio a tale proposito, è corretto, essendo necessario, ed imposto dalle contestazioni del lavoratore, valutare l'effettività delle ragioni poste dal datore di lavoro a fondamento della scelta del F., quali indicate nella comunicazione ex L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nella quale si valorizzava la sua esclusiva assegnazione al reparto erboristeria che era stato soppresso, in quanto addetto alla ricezione degli ordini da parte degli agenti dei prodotti erboristici, utilizzando un programma specifico per questo settore. L'indagine sull'effettiva consistenza delle mansioni svolte anteriormente al licenziamento, anche al di là delle sole mansioni di magazziniere, era quindi imposta dalla stessa prospettazione datoriale delle modalità di applicazione dei criteri di scelta.

La Corte territoriale ha fatto quindi corretta applicazione del principio, in più occasioni ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, restando onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (Cass. n. 4678 del 09/03/2015, n. 203 del 12/01/2015, n. 22655 del 11/12/2012, n. 2429 del 20/02/2012).

All'esito del completo esame delle risultanze istruttorie, la Corte ha quindi ritenuto che tali ragioni non fossero state provate, considerato che non solo il F. possedeva una professionalità equivalente a quella degli addetti al reparto farmacia, ma che allo stesso era stato anche effettivamente adibito.

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto l'intimato attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2015